

CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2026, il giorno 10. del mese di agosto

TRA

INAC - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini (di seguito, anche "INAC" o "patronato"), codice fiscale 80077410589, con sede legale in Roma, Via Lungotevere Michelangelo n. 9, in persona di Sichetti Nicola Antonio, nato a Chieti il 19/07/1963, CF SCHNLN63L19C632A, in qualità di Legale Rappresentante,

E

CIA BELLUNO, per brevità anche "CIA", codice fiscale 80002950253, con sede legale in BELLUNO, indirizzo via Masi Simonetti, in persona di LEVIS RIO, in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato INAC è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- alla luce dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.2001, n. 152, gli istituti di patronato, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla pubblica amministrazione, possono svolgere, in favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze;
- per l'erogazione del servizio, l'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.2001, n. 152, prevede un contributo secondo lo schema di convenzione pubblicato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 28 settembre 2015;
- La presente convenzione è redatta sulla base dello schema approvato con decreto del in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimenti a parametri e indicatori oggettivi, secondo le seguenti modalità 28 settembre 2015 ed è adattata alla

specifica attività oggetto dell'accordo, nel rispetto dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30 marzo 2001, n. 152.

- L'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro;

- Ai sensi del comma 4 del citato art. 26, INAC è un soggetto abilitato alla trasmissione dei moduli di comunicazione delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 dello stesso art. 26;

Articolo 1

Conferimento di incarico

Con la presente convenzione, CIA conferisce a INAC l'incarico di svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della Legge n. 152/2001,) nei confronti dei propri associati ed ai dipendenti delle imprese associate e comunque da essa indirizzati a INAC, relativamente a:

1. **Materia di lavoro:** dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 26, commi 1, 4 e 8, del D.Lgs. n. 151/2015 e relativa norma di attuazione (D.M. 15 dicembre 2015).
2. **Servizi di supporto alla famiglia, welfare e agevolazioni economiche:**
 - o Bonus asilo nido;
 - o Bonus nuovi nati;
 - o Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento;
 - o Bonus mamme;
 - o Assegno di maternità dei Comuni (c.d. bonus mamme Comuni);
 - o Assegno di maternità dello Stato;
 - o Detrazioni fiscali;
 - o Libri di testo e borse di studio;
 - o Home care premium;
 - o Assegno di cura e altre misure economiche territoriali.

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegate al DM 10.10.2008 n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Contributo

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.

Per l'erogazione del servizio di cui all'articolo 1 è prevista la corresponsione di un contributo determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e della durata delle attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio, i cui importi sono riportati nell'Allegato 1.

Gli importi corrisposti costituiscono esclusivamente un rimborso delle spese sostenute per l'erogazione del servizio e non assumono in alcun caso natura di corrispettivo commerciale, compenso né funzione remunerativa.

In coerenza con la natura e le finalità proprie degli Istituti di Patronato, i rimborsi previsti dalla presente convenzione non costituiscono in alcun modo distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, rimanendo interamente destinati alla copertura dei costi operativi dell'Ente e al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

In ogni caso il servizio è prestato gratuitamente ai lavoratori le cui dimissioni volontarie sono un atto propedeutico all'inoltro di una pratica tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegate al DM 10.10.2008 n. 193 dando contestualmente incarico al patronato INAC;

L'erogazione delle somme a titolo di contributo avverrà a seguito dell'emissione da parte di INAC di regolare ricevuta, da emettersi al momento della fruizione del servizio.

Articolo 3

Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 presso i locali delle proprie sedi riconosciute ed operanti nella provincia di BELLUNO. Gli indirizzi ed i giorni ed orari di apertura sono rilevabili nel sito www.inac-cia.it.

L'Istituto di patronato INAC espleta l'incarico in piena ed esclusiva autonomia tecnica, organizzativa ed operativa, nel rispetto della normativa vigente. La presente convenzione non attribuisce alla CIA alcun potere di direzione, indirizzo, ingerenza o controllo sulle modalità di svolgimento delle attività dell'Istituto di patronato.

Pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di quelle previste dall'articolo 13 della legge n. 152/2001, il patronato INAC acquisirà da ciascun soggetto interessato regolare mandato di assistenza di cui all'art. 4 del D.M. 193/2008.

Ai fini della trasmissione telematica delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, il lavoratore dovrà fornire la documentazione e le informazioni necessarie alla corretta compilazione e trasmissione del modulo, tra cui i dati identificativi del lavoratore, il codice fiscale, i dati del rapporto di lavoro, l'indirizzo e-mail del dipendente e del datore di lavoro (opzionali), indirizzo postale e PEC del datore di lavoro (obbligatori).

Nel caso di revoca di dimissioni telematicamente presentate da altro soggetto abilitato il lavoratore dovrà produrre la copia della ricevuta recante il codice identificativo della trasmissione.

L'Istituto di patronato INAC impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato INAC è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti sulle attività svolte, se richiesti da CIA.

Articolo 4

Durata della convenzione e Recesso

La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente per un ulteriore anno, salvo recesso che ciascuno dei contraenti dovrà comunicare all'altro per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Resta salva, inoltre, per ciascun contraente, la possibilità di recedere in qualsiasi momento con le medesime modalità ed il medesimo preavviso.

Articolo 5

Responsabilità

L'Istituto di patronato INAC è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo all'INAC di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'INAC è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 8

Pubblicazione della convenzione

INAC pubblicherà la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero del Lavoro 28 settembre 2015, e si impegna a trasmetterne copia alla competente Direzione Territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 5 del decreto citato.

Articolo 9
Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato INAC e CIA nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 10
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Istituto di patronato



CIA


 **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI**
Via Manzoni, 1 - 32100 BELLUNO (BL)
C.Fisc: 80002950253 - P.IVA: 00817090251

Allegato 1

Determinazione del contributo

Trattandosi di servizi che prevedono diverse fasi di lavorazione, un frequente aggiornamento normativo ed una complessità legata alla tipologia ed alla durata del rapporto di lavoro, ai fini della determinazione del contributo, è stato considerato il tempo medio complessivo stimato per la gestione delle singole attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e tutte le azioni necessarie a perfezionare correttamente la fase di invio delle istanze e la conseguente registrazione sui sistemi interni. Sulla base di tali indicatori è stato definito lo schema riportato nella tabella sottostante:

Descrizione dell'attività	Contributo spese fisso
Dimissioni Volontarie	€20,00
Buonus asili nido	20,00
Buonus nuovi nati	20,00
Contributi genitori separate/divorziati (mantenimento)	25,00
Bonus mamme	20,00
Assegno di maternità dei Comuni (bonus mamme comuni)	20,00
Assegno maternità dello Stato	20,00
Detrazioni Fiscali	15,00
Libri di testo e borse di studio	15,00
Home care Premium	25,00
Assegno di cura e altre misure economiche territoriali	25,00

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
Cognome e Nome / Surname
POMENELLE ALPI

Cognome / Surname
LEVIS
Nome / Name
RIO
Data di nascita / Date of birth
10.04.1975
Luogo di nascita / Place of birth
DELLUNIO (MI)
Sesso / Sex
M
Statura / Height
175
Emissione / Issuing
01.09.2021
Firma del titolare / Holder's signature
[Signature]

Cittadinanza / Nationality
ITA
Scadenza / Expiry
10.04.2037
5774729

Cognome e Nome del padre e della madre o di chi ne fa le veci
FATHER AND MOTHERS-TUTORS NAME

Codice fiscale
FISCAL CODE
LVSR075D10R757D

Esenzionato di nascita
138 Pisa-1975 025006

Via di residenza / Residence
Via dei Zattieri, N. 30 POME NELLE ALPI (MI)

Barcode

CITAG A16165JU8
7504105M32041081105
LEVIS RIO

